



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 04/03/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 114
Anzano di Puglia - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue l'Ass. Mazzaracchio:

""Il Comune di ANZANO DI PUGLIA munito di P. di F. approvato con D.P.R.P. 1227 del 9/07/1979, con delibera di C.C. n. 66 del 26/09/1992 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e avverso gli stessi sono state prodotte n. 6 osservazioni, nei termini consentiti, controdedotte con delibera di C.C. n. 6 del 30/01/93; con la stessa delibera è stata integrata la commissione edilizia in osservanza della delibera di G.R. 6320/89.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 1/10/98 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 11 del 12/01/99 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 1/10/98 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui alla stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com.le di ANZANO Di PUGLIA apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di ANZANO Di PUGLIA con provvedimento n. 22 del 29/5/2004 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G. R. n. 11 del 12/01/99, trasmettendo nel contempo con nota n. 2874 del 7/06/2004 al Settore Urbanistico gli atti tecnici e grafici in uno alla succitata delibera di C.C. n. 22/2004, di seguito elencati:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

TAV. n° 14 CON MODIFICHE - Suddivisione del Territorio Comunale in Zone Omogenee.

TAV. n° 15 CON MODIFICHE - Suddivisione del Centro Urbano e Sub-Urbano in Zone Omogenee

TAV. n° 16 CON MODIFICHE - Prescrizioni di Dettaglio zona Omogenea "B"

TAV. n° 17 CON MODIFICHE - Tabella dsi Compendio delle Norme Tecniche d'Attuazione.

Norme Tecniche di Attuazione

Regolamento Edilizio

Tutto ciò premesso, si provvede in questa sede all'esame delle valutazioni operate dal C.C. di ANZANO Di PUGLIA in merito alle prescrizioni e modifiche della delibera di G.R. n. 11/89, seguendo l'ordine riportato nella relazione parere del C.U.R. del 1/10/98.

A) CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE

Punto 3.1 (relazione parere del C.U.R.)

Punto 1.

Il C.U.R. Ristretto, al fine di tutelare le aree e/o immobili, ha prescritto di riportare sugli elaborati grafici alcune emergenze rilevate dal P.U.T.T./P della Regione Puglia sulla scorta dei pareri della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. da acquisire nonché di adeguare il Piano alle prescrizioni del Genio Civile (parere n. 4936 del 10/03/1993) e dell'ispettorato Ripartimentale delle Foreste (parere n. 1354 del 22/06/1993).

L'Amm.ne comunale in merito alla succitata prescrizione si è così espressa testualmente:

Il Con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3.1 "CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE", si è proceduto ad acquisire i pareri della Soprintendenza Archeologica della Puglia-Taranto e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, adeguando gli elaborati grafici di Piano alle prescrizioni del Genio Civile contenute nel parere n. 4936 del 10.03.1993, dell'Ispettorato Forestale contenute nel parere n. 1354 del 22.06.1993, della Soprintendenza Archeologica contenute nel parere n. 12385 del 05.06.2002 nonché della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. contenute nel parere n. 21673 del 19.01.2004.

Sono state altresì riportate sugli elaborati grafici le indicazioni delle emergenze rilevate dal PUTT della Regione Puglia, con riferimento al Vallone San Pietro, Torrente Fiumarella e Tratturo Pescasseroli-Candela."

Si prende atto delle determinazioni comunali.

Punto 2.

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"Al fine di una maggiore congruità tra l'incremento demografico previsto e il numero di nuove stanze da realizzare, si prescrive la elaborazione delle Tabelle 12 e 13 della delibera G.R. n. 6320 del 132/111989, in conseguenza va verificata l'estensione dello zoning e le relative capacità insediative."

L'Amm.ne comunale in merito alla succitata prescrizione si è così espressa testualmente:

"Al fine di una maggiore congruità tra l'incremento demografico previsto e il numero di nuove stanze da realizzare, è stata rielaborata la tabella 12 della delibera di G.R. n. 6320 del 13.11.1989, verificando l'estensione dello zoning e le relative capacità insediative; in particolare l'elaborazione della Tab. 12, ha portato ad un fabbisogno complessivo di 1985 stanze al 2004, da cui sottraendo n. 965 stanze, risultanti dalla sostituzione edilizia del centro abitato e rioni e dai piani di recupero Casette e Rione Casalgrande, conseguente al terremoto del 1980-81, ha portato ad un fabbisogno residuo di 1020 stanze, da distribuire nelle zone di completamento e di espansione di ha 16.00 e non su ha 21.64 precedenti.

Tale valore è stato ottenuto tenendo presente lo standard di 1.10 abit/stanza ed una densità abitativa sia per la zona di completamento che per la zona di espansione di 70 abit/ha.

La tab. nr. 13 della delibera di G.R. n. 6320 del 13.11.1989 non è stata approntata per l'impossibilità di risalire ai dati necessari alla sua elaborazione."

Si prende atto delle determinazioni cui è pervenuta l'Amm.ne Comunale

Punto 3

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"Stante la mancata individuazione della zona "A", si prescrive la perimetrazione della stessa, così come rinveniente dallo strumento urbanistico generale vigente; la relativa normativa di attuazione e tutela, è riportata all'art. 35 come rettificato ed inoltre per la stessa zona dovrà effettuarsi la valutazione circa la sua capacità insediativa."

L'Amm.ne comunale in merito alla succitata prescrizione si è così espressa testualmente:

"Si è proceduto alla perimetrazione ed alla valutazione della capacità insediativa della zona A così come rinveniente dallo strumento urbanistico generale vigente P.F., con una piccola variazione in prossimità del Rione Casalgrande sottoposto a Piano di Recupero, a norma della legge 457/78 e legge 219/81; la normativa di attuazione e tutela è riportata all'art. 35 delle norme tecniche di attuazione.

Poiché è stata perimetrata la zona omogenea A all'interno della zona B13, quest'ultima in parte diventa B14 modificando di conseguenza il nome a tutte le altre."

Si prende atto delle determinazioni comunali e delle modifiche nominali delle zone B10 così come riportato nella Relazione Tecnica-Illustrativa trasmessa in uno alla delibera C.C. n. 22/2004.

Punto 4

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"Per quanto riguarda la perimetrazione delle maglie di zona 132 di completamento si prescrive la verifica dei requisiti di zona di completamento di zona B ai sensi del D.M. no 1444/1968.

Resta inteso che le maglie non aventi i requisiti di cui al D.M. 1444/68 di zona di completamento di tipo B si intendono classificate come zone di espansione di tipo C da disciplinare in coerenza con le altre zone di espansione e nel rispetto del dimensionamento del P.R.G. per il settore residenziale.

Qualora risultassero in esubero, esse devono essere riclassificate come zone E agricole.

Analogamente, a seguito della verifica del dimensionamento abitativo, le zone C di espansione individuate dal P.R.G. dovessero risultare in esubero, le stesse devono essere riclassificate zone E agricole."

L'Amm.ne comunale in merito alla succitata prescrizione si è così espressa testualmente:

"La zona B21 è rimasta invariata sia come dimensionamento che come formulazione nominativa.

La zona B22 è stata modificata nella parte non rispondente al D.M. 1444/68, che diventa area C12 per una parte ed Ei (zona agricola normale) perché in esubero rispetto ai calcoli.

Le zone B23, B24 e B25 rimangono invariate sia come dimensionamento che come formulazione nominativa.

Le zone B26, B27 e B212 sono state eliminate.

La zona B28 originaria è stata modificata sia come dimensionamento che come formulazione nominativa divenendo B26.

La zona B29 originaria rimane invariata come dimensionamento ma cambia come formulazione nominativa divenendo B27.

La zona B210 originaria rimane invariata come dimensionamento ma cambia come formulazione nominativa divenendo B29.

La zona B211 originaria è stata modificata sia come dimensionamento che come formulazione nominativa divenendo B28.

Le zone C11, C13, C14 sono rimaste invariate sia come dimensionamento che come formulazione nominativa.

La zona C12 è stata modificata nel dimensionamento e riconfermata la formulazione nominativa. In tale area il cittadino Colella Savino, a seguito della pubblicazione degli elaborati di piano, aveva presentato osservazioni chiedendo una variazione del tracciato viario. Il Comitato Urbanistico Regionale aveva demandato l'osservazione ad una più precisa valutazione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale in data 30.09.2002. prende atto della nota del Sig. Colella Savino che ha manifestato la volontà di rinunciare all'osservazione. Per tale motivo non sono state fatte varianti di piano.

La zona C15 è stata eliminata.

La zona C16 rimane invariata come dimensionamento ma cambia formulazione nominativa e diventa C15.

La zona C17 è stata eliminata

La zona C18 rimane invariata come dimensionamento ma cambia formulazione nominativa e diventa C16."

Stante le puntuali motivazioni esplicitate nella Relazione Tecnica-Illustrativa trasmessa in uno alla delibera di C.C. n. 22/2004, si prende atto delle determinazioni comunali a seguito delle verifiche prescritte dal C.U.R.

Punti 5 e 6

Di seguito si riportano testualmente le prescrizioni del C.U.R.

Punto 5 "Tutte le aree destinate a servizi dello strumento urbanistico vigente devono essere riconfermate dal P.R.G.

Il loro eventuale cambio di destinazione d'uso deve essere motivato."

Punto 6 "Gli standard urbanistici di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/1968 devono essere rapportati ai 3000 abitanti previsti e ai 12 mq/ab previsti dal citato decreto.

Una eventuale maggiorazione degli stessi deve essere opportunamente motivata."

Nella Relazione Tecnica-illustrativa trasmessa in uno alla delibera C.C. n. 22/2004 si evince testualmente:

a) "Le zone F, così come indicate nel D.M. 1444 di 68, al punto 5, riguardanti le università, gli ospedali, scuole superiori, non possono riguardare un territorio così limitato come è quello del Comune di Anzano di Puglia. Anche perché lo stesso decreto ministeriale dice di individuare le zone F "quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse". Peraltro, un'area individuata nei grafici di progetto del piano (area che è una riconferma del P.F.) indicate con D.C. (delegazione comunale) e A.C. (ambulatorio comunale) vicino all'area B2.6 potrebbe definirsi di "interesse generale".

b) "In questa sede gli standard sono stati ricalcolati, anche perché a quelli della residenza, erano stati erroneamente accorpati quelli della zona D.

Il valore teorico da aggiungere, così come da tabella allegata, per i 3000 abitanti del 2004 è di 36.000 mq. Il valore finale raggiunto, fra quello esistente e quello di progetto è di 41.501 mq pari a 13,83 mq/ab. Su richiesta della G.R., la Sottoscritta ha confermato alcune aree peraltro ridotte del P.F., per farle corrispondere al valore richiesto, mentre non ha riconfermato le aree indicate "Verde pubblico di progetto" nel P.F., in quanto il verde pubblico esistente, da solo soddisfa lo standard richiesto dal D.M. n. 1444/68.

Dei P.F. è stata confermata un'area per asilo nido, peraltro ridotta perché eccessiva rispetto allo standard richiesto, e le aree lungo la strada provinciale, in corrispondenza dei rioni (indicate con Ac e Dc), anche questa ridotte per l'osservanza dello standard urbanistico (si allega tabella).

Si prende atto delle determinazioni comunali

Punto 7

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"Le zone Es - agricola speciale - residenziali sono stralciate e riclassificate zona agricola E, non essendo consentita la residenza non al servizio del fondo."

In tutte le zone E il lotto minimo è pari a 10.000 mq."

Nella Relazione Tecnica-illustrativa trasmessa in uno alla delibera C.C. n. 22/2004 si evince testualmente:

"Delle zone E sono state eliminate le zone Es speciali così come prescritto dalla G.R."

Si prende atto delle determinazioni comunali e nel contempo si riconferma in tutte le zone E il lotto minimo pari a mq 10.000 così come prescritto dal C.U.R.

Punto 8

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"La zona RR (turistica - alberghiera) è stralciata dalle previsioni di P.R.G. e tipizzata zona agricola E, attesa la carenza di motivazione in ordine al dimensionamento ed alla localizzazione."

Nella Relazione Tecnica-illustrativa trasmessa in uno alla delibera C.C. n. 22/2004 si evince testualmente: "ZONE RR - Tali zone sono state eliminate così come richiesto".

Si prende atto delle determinazioni comunali e nel contempo si riconferma la prescrizione del C.U.R. relativa alla tipizzazione delle zone RR in zona agricola.

B) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Punto 3.2 (relazione parere del C.U.R.)

La prescrizione del C.U.R. riguarda le modificazioni e integrazioni dei seguenti articoli Artt. 1, 11, 12, 16, 21, 25, 27, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 47, 53, 56 e 57.

Nella delibera di C.C. n. 22 del 29/05/2004 si evince testualmente:

"..... Le norme tecniche di attuazione hanno recepito in toto le prescrizioni di cui al punto 3.2 del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale."

Si prende atto delle determinazioni comunali.

C) REGOLAMENTO EDILIZIO

Punto 3.3 (relazione parere del C.U.R.)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

"Il Regolamento edilizio dovrà essere adeguato alle vigenti disposizioni di legge e normative, nazionali e regionali nonché agli indirizzi di cui alla delibera G.R. n. 6320/89 e alle normative tecniche di attuazione del P.R.G. così come modificato dal precedente punto 5.2; il richiamo alla delibera G.R. 6320/89 risulta valido, in particolare per la composizione della Commissione Edilizia ed il suo funzionamento.

Il tutto fatto salva la normativa statale vigente in materia."

Inoltre la prescrizione del C.U.R. riguarda le modificazioni e integrazioni dei seguenti articoli:

Art. 26 (da depernare)

Titolo II - Capo II - Prescrizione igienico-edilizia

Come riportato nella deliberazione consiliare n. 22/2004, il Consiglio Comunale ha recepito in toto le prescrizioni di cui al punto 3.3 del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale.

D) ELABORATI ALLEGATI ALLA DELIBERA C.C. 22/2004

Gli elaborati allegati alla deliberazione C.C. n. 22/2004, in quanto predisposti in adeguamento alle

prescrizioni regionali, debbono intendersi sostitutivi di quelli adottati con deliberazione n. 66 del 26/09/92

E) OSSERVAZIONI

Il C.U.R. si è determinato in merito a tutte le osservazioni pervenute e controdedotte dal Consiglio Comunale tranne per la Osservazione n. 3, a nome di COLELLA Savino, in merito alla quale ha demandato, in sede di controdeduzioni, il Consiglio Comunale ad esprimersi con una più precisa valutazione.

Nella delibera di C.C. n. 22 del 29/05/2004 si evince testualmente:

"Il Consiglio Comunale in data 30/09/02, prende atto della nota del Sig. Colella Savino che ha manifestato la volontà di rinunciare all'osservazione."

Nel riconfermare le determinazioni del C.U.R., si prende atto di quanto espresso dal Consiglio Comunale in merito alla Osservazione n. 3.

F) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di Anzano di PUGLIA con 11 introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 11 del 12/01/1999, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A), B), C) e D) della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni così come innanzi riportato al punto E).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 28/01

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. - 3° - URB., dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore

Di approvare definitivamente il PRG del Comune di ANZANO Di PUGLIA adottato con delibera di C.C. n. 66 del 26/09/92 con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di G.R. n. 11 del 12/01/99, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C) e D) di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati nonché di quanto riportato al punto F) in rapporto alle disposizioni della L.s. 183/89.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni di cui al punto E) innanzi riportato;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di ANZANO Di PUGLIA del presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
